

18052/10



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

GIURISDIZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 24089/2009

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - Cron. 18052
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente Sezione - Rep.
Dott. ENRICO ALTIERI - Presidente Sezione - Ud. 25/05/2010
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - CC
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. VINCENZO DI CERBO - Rel. Consigliere -
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24089-2009 proposto da:

F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, A.I.A.

- ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI DELLA FEDERAZIONE

ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona dei rispettivi

Presidenti pro-tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio degli avvocati

MEDUGNO LUIGI, MAZZARELLI LETIZIA, che le

rappresentano e difendono unitamente all'avvocato

2010

506

MARIO GALLAVOTTI, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

PAPARESTA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio
dell'avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, che lo rappresenta
e difende, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT;

- intimata -

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 11301/2008 del TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

uditi gli avvocati Annalisa LAUTERI per delega
dell'avvocato Luigi Medugno, Gianluigi PELLEGRINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/05/2010 dal Consigliere Dott.
VINCENZO DI CERBO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pasquale CICCOLO, il quale chiede che
la Corte, a sezioni unite, dichiari inammissibile il
ricorso.

Pres. V. Carbone

Est. V. Di Cerbo

PREMESSO IN FATTO

La Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e l'Associazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Gioco Calcio (AIA) hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ..

La vicenda prende le mosse dalla proposta, formulata dalla CAN (Commissione arbitri per i campionati nazionali di serie A e B, che è organo tecnico dell'AIA) al termine della stagione sportiva 2007-2008, di ridimensionare l'organico degli arbitri abilitati a dirigere le gare della serie A e della serie B mediante una progressiva riduzione degli stessi da 43, che avevano operato nell'annata sopra indicata, a 37 unità. Nel formulare le proprie proposte al riguardo la suddetta commissione evidenziava la particolare situazione di tre arbitri, fra i quali il sig. Paparesta, che erano rimasti inattivi nel corso dell'intera stagione e rispetto ai quali pertanto non era possibile esprimere una valutazione attitudinale ancorata al riscontro del livello delle prestazioni rese.

Nella seduta del 4 luglio 2008 il Comitato Nazionale dell'AIA stabiliva di escludere dal ruolo degli arbitri, per normale avvicendamento, nove elementi fra i quali sei valutati negativamente sotto il profilo attitudinale e i tre (fra i quali il Paparesta) mai utilizzati nel corso della precedente stagione agonistica. Contemporaneamente veniva decisa la promozione di cinque arbitri provenienti dalla serie C in applicazione di un criterio di reclutamento destinato a favorire l'acquisizione di elementi più giovani e meritevoli di valorizzazione.

Il Paparesta proponeva ricorso al TAR del Lazio avverso tale soluzione organizzativa.

Il TAR, decidendo in via cautelare, riservato ogni approfondimento sull'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla FIGC, riteneva fondata la tesi del ricorrente secondo cui vi era stata violazione del giusto procedimento in quanto il Paparesta era stato escluso in assenza di una proposta precisa della CAN che si era infatti limitata a una generica richiesta di valutazione sull'opportunità di ridurre l'organico. La decisione del TAR veniva confermata dal Consiglio di Stato.

A seguito del suddetto provvedimento cautelare veniva acquisita una proposta più articolata della CAN e, in base ad essa, il Comitato Nazionale, con delibera approvata all'unanimità dal Comitato nazionale nella seduta del 18 febbraio del 2009, confermava l'esclusione del Paparesta.

Avverso tale provvedimento il Paparesta ha proposto, da un lato, domanda di arbitrato, e, dall'altro, contemporaneamente, un ricorso per motivi aggiunti al TAR del Lazio.

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), in accoglimento dell'eccezione dedotta in via pregiudiziale dalla FIGC, ha dichiarato la propria incompetenza.

A sua volta il TAR, adito in sede cautelare, ha accolto l'istanza del Paparesta. Il Consiglio di Stato, ha accolto il gravame proposto dalla FIGC avverso la suddetta ordinanza di sospensione del TAR, avendolo ritenuto fornito del prescritto *fumus* con riguardo alla carenza di giurisdizione

del plesso giurisdizionale amministrativo in *subiecta materia*, e ha pertanto respinto la domanda di tutela interinale formulata dal Paparesta.

Il ricorso ex art. 41 cod. proc. civ. in esame è stato proposto nella pendenza del giudizio di merito dinanzi al TAR promosso dal Paparesta. Con tale ricorso viene chiesta la declaratoria del difetto assoluto di giurisdizione sulla questione oggetto del contendere.

Resiste con controricorso Gianluca Paparesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il problema posto dal ricorso in esame è quello di stabilire se, ai sensi del d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003 n. 280, la controversia originata dalla decisione di una federazione sportiva nazionale di ridimensionare il numero degli arbitri effettivi sulla base dei criteri fissati dall'organo tecnico a ciò deputato sia riservata, o meno, all'autonomia dell'ordinamento sportivo e, in quanto tale, sia sottratta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria.

Ad avviso delle organizzazioni ricorrenti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al TAR hanno natura squisitamente tecnica in quanto finalizzati ad assicurare, attraverso il ridimensionamento di un organico arbitrale ritenuto pletorico, una più frequente utilizzazione degli arbitri effettivi e ad ottimizzare il loro rendimento. In questo contesto ha natura altrettanto tecnica la decisione di favorire l'utilizzo dei più giovani e di "dismettere" gli arbitri con maggiore anzianità di servizio. Sussiste pertanto l'eccepito difetto assoluto di giurisdizione vertendo la controversia su materie sicuramente riservata all'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Il controricorrente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione deducendo che il problema della configurabilità, o meno, di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile non rientra tra le questioni di giurisdizione ma integra una questione di merito. Sotto altro profilo deduce la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante per l'ordinamento generale atteso che il provvedimento che lo ha riguardato è stato adottato al di fuori di valutazioni tecniche e, più in particolare, per motivi di ritorsione nei suoi confronti e quindi in maniera illegittima. Ad avviso del controricorrente la controversia in esame rientra nella giurisdizione amministrativa, ai sensi della legge n. 280 del 2003, atteso che la legge stessa attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario unicamente le controversie relative a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti.

Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi, in linea di principio, che, in base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dall'art. 3 del decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie) le controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie) le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole Federazioni (cfr. Cass. S.U. 23 marzo 2004 n. 5775).

L'art. 2, primo comma, del suddetto decreto legge (nel testo risultante dalla legge di conversione) riserva invece all'ordinamento sportivo nazionale la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive. In queste materie vige il sistema del c.d. "vincolo sportivo". Le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati, infatti, hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Coni e delle federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo" (art. 2, secondo comma). E' stato precisato dalla già citata Cass. S.U. 23 marzo 2004 n. 5775 che la previsione sub a) concerne le questioni che hanno per oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni e non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale; le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale, non costituiscono pertanto espressione di potestà pubbliche e non possono essere pertanto considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale. Analoghe considerazioni valgono per la previsione sub b). Essa riguarda infatti le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione, da parte degli associati, di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni sussiste la stessa condizione di non rilevanza per l'ordinamento statale prima indicata. E' da sottolineare che la suddetta disciplina non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato (così la sentenza da ultimo citata).

Nel caso di specie il problema che viene sottoposto all'esame di queste Sezioni Unite non è quello di individuare il giudice (ordinario o amministrativo) competente a conoscere della controversia *de qua*, bensì quello di stabilire se tale controversia, originata, quanto meno formalmente, dalla decisione di una federazione sportiva nazionale di ridimensionare il numero degli arbitri effettivi sia riservata, o meno, all'autonomia dell'ordinamento sportivo e, in quanto tale, sia sottratta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria.

Tale problema non può essere considerato come questione di giurisdizione.

Nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite è stato da tempo affermato, infatti, che questione della configurabilità, o meno, di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile non rientra tra le questioni di giurisdizione, costituendo, invece, questione di merito, che deve essere pertanto rimessa alla valutazione del giudice del merito (Cass. S.U. 15 giugno 1987 n. 5256, ribadito in motivazione dalla già citata Cass. S.U. 23 marzo 2004 n. 5775). Il principio è stato sviluppato, in particolare, con riferimento alle federazioni sportive ed è stato dichiarato che la censura diretta ad escludere ogni forma di tutela giurisdizionale nei confronti di provvedimenti della FIGC, costituisce questione di merito (Cass. S.U. 29 settembre 1997 n. 9550).

Sulla base del suddetto principio, che deve essere pienamente ribadito in questa sede, deve escludersi che il ricorso in esame contenga una questione di giurisdizione che debba essere risolta in questa sede.


Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, come correttamente eccepito dal controricorrente.

In applicazione del criterio della soccombenza la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e l'Associazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Gioco Calcio devono essere condannate al pagamento, nei confronti della parte costituita, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti della parte costituita, delle spese del giudizio liquidate in Euro 200 per spese e Euro 2700 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 25 maggio 2010.

Il Presidente

(Vincenzo Carbone)

IL CANCELIERE


2010-05-24 09:00 2010
